

## TRIBUNALE DI MATERA

n. 21 / 2016 R.G.E.

Il G.D.

visti gli atti e sciogliendo la riserva che precede;

letta l'integrazione depositata in data 25/7/2019;

ritenuto che la proposta di accordo ex art. 9 L.n.3/2012 avanzata da QUATTROMINI Leonardo così come risultante a seguito della integrazione soddisfi i requisiti di cui agli att.7, 8 e 9 L.n.3/2012;

## **FISSA**

l'udienza del 26/3/2020 ore 11,00 per la comparizione del ricorrente, dell'OCC e dei creditori, mandando all'OCC per la comunicazione della proposta e del presente decreto a tutti i creditori 45 giorni prima dell'udienza fissata, anche a mezzo pec;

avvisa i creditori che possono far pervenire, con le modalità previste dall'art. 11, 1° comma, l. n. 3/2012, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso o dissenso alla proposta, almeno dieci giorni prima dell'udienza sopra fissata; in mancanza di tale dichiarazione, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata;

ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne' disposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

dispone che proposta e decreto siano pubblicati, a cura dell'OCC, sul sito del Tribunale di Matera almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata.

Si comunichi.

Matera, 11/1/2020

Tiziana Caradonio

Il Giudice delegato

